



Furto di materiale da infrastrutture energetiche, di trasporto e di telecomunicazione

A.C. 2664-A

Dossier n° 274/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
7 ottobre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2664-A
Titolo:	Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Lauricella

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2664 affronta il problema dei **furti di rame** e di altro materiale che viene sottratto a infrastrutture pubbliche intervenendo sia sul codice penale che sul codice di procedura penale.

L'attuale quadro normativo scaturisce dall'[art. 8 del D.L. n. 93 del 2013](#), che ha novellato le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti quando i fatti abbiano ad oggetto materiali sottratti da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. Il decreto-legge ha inoltre previsto, nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza. Nello specifico, il decreto-legge del 2013 ha aggiunto, come **aggravante del furto** (art. 625, primo comma, nuovo numero 7-bis), il fatto commesso «*su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica*»; questo furto è sanzionato con la pena della **reclusione da 1 a 6 anni e la multa da euro 103 a euro 1.032**. Pertanto, quando il furto attenga a beni infrastrutturali di questo tipo, non si applica più la pena base dell'art. 624 c.p. - reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516 – bensì la pena aggravata. Analoga modifica ha riguardato l'art. 648 c.p. con l'introduzione di una specifica ipotesi di ricettazione aggravata (pena aumentata fino a un terzo) se il fatto riguarda denaro o cose provenienti dal furto aggravato ai sensi del nuovo art. 625-bis, primo comma, n. 7-bis.

Normativa
vigente: furto e
ricettazione
aggravati

Per coordinarne le previsioni con le modifiche apportate al codice penale, l'articolo 8 del D.L. 93 ha, poi, modificato l'art. 380 del codice di procedura penale: tanto per l'ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (art. 625, primo comma, lett. 7-bis), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata degli stessi materiali (art. 648, primo comma, secondo periodo, c.p.), gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'**arresto in flagranza**.

L'**articolo unico** della proposta, inserendo nel codice penale un **nuovo articolo 624-ter**, rende, anzitutto, **il furto di rame autonoma fattispecie di reato**. Nello specifico, la formulazione della fattispecie ricalca - soprattutto dopo la modifica approvata dalla Commissione Giustizia - quella dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7-bis, lasciando inalterata anche l'entità della pena detentiva (reclusione da un 1 a 6 anni); è sensibilmente aumentata, invece, la pena pecuniaria: i limiti minimi e massimi della multa sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro (**comma 1, lett. a**). Effetto fondamentale della introduzione di un'autonoma fattispecie di reato è che **la determinazione della pena da parte del giudice viene sottratta al bilanciamento delle circostanze**.

Nuova
fattispecie di
reato: art. 624-
ter c.p.

Anche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, che vede vere e proprie "bande" strutturate dedite a questo tipo di reato, viene introdotta la **fattispecie associativa** del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, **integrato il contenuto dell'art. 416 c.p.** cui è aggiunto un ottavo comma che ne prevede la punibilità con la reclusione da 3 a 8 anni quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione)

Associazione a
delinquere

(comma 1, lett. b). Rispetto alla fattispecie associativa semplice (da tre a sette anni di reclusione) l'aumento di pena riguarda solo il limite massimo (otto anni); l'aggravante per la fattispecie associativa interessa ogni ipotesi di ricettazione.

Per esigenze di **coordinamento**,

- è conseguentemente abrogata la circostanza aggravante prevista dal n. 7-bis del primo comma dell'art. 625 del codice penale **(comma 1, lett. c)**;
- è adeguato il contenuto dell'art. 648, primo comma, c.p., attualmente relativo all'aumento di pena per la ricettazione di materiali derivanti dal furto aggravato di cui all'abrogato art. 625, primo comma, n. 7-bis **(comma 1, lett. d)**. La ricettazione risulterà pertanto aggravata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di furto in danno di infrastrutture (e non più dal corrispondente furto aggravato).

Il **comma 2** dell'articolo unico interviene sugli **articoli 51 e 380 del codice di procedura penale**.

La prima modifica **(lett. a)** riguarda il comma 3-*quiquies* dell'art. 51 c.p.p. ed è volta ad attribuire alla **competenza della procura distrettuale** le indagini per il nuovo delitto di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed al furto di materiale appartenente ad infrastrutture pubbliche (art. 416, ottavo comma, c.p.).

Competenza
della procura
distrettuale

*Dal punto di vista sistematico, si osserva che nell'art. 51 del codice di procedura penale l'attribuzione alla procura distrettuale della competenza a conoscere dei delitti di associazione a delinquere è realizzata dal comma 3-bis. Il comma 3-*quiquies* attribuisce alla competenza della procura distrettuale altre fattispecie, di carattere non associativo.*

La seconda modifica **(lett. b)** ha natura di **coordinamento** e riguarda la **disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza**. Al comma 2 dell'art. 380 c.p.p. è, infatti, soppresso nella lett. e) il superato riferimento all'aggravante di cui al n. 7-bis (del primo comma dell'art. 625 c.p.) ed è aggiunta una nuova lett. e-ter), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione (art. 624-ter c.p.) tra i delitti per i quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente all'arresto in flagranza.

Conferma
dell'arresto
obbligatorio in
flagranza

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge A.C. 2664 il 4 marzo 2015.

Nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati due soli emendamenti all'articolo unico (seduta del 29 giugno 2016); la Commissione ha dato mandato al relatore, il 27 luglio 2016, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Le Commissioni I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) hanno espresso rispettivamente, il 13 luglio e il 21 luglio 2016, parere favorevole sul provvedimento.